

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2807, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1252/DDA/GG)

Con istanza DDA/2807, pervenuta in data 13 maggio 2020 (prot. n. DDA/0001132), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music, Universal Music e Warner Music, detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://freshremix.ru>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Sony Music	Marco Mengoni - Muhammad Ali	2019	<omissis>
Sony Music	Marco Mengoni - Non Passerai	2015	<omissis>
Sony Music	Marco Mengoni - Voglio	2019	<omissis>
Sony Music	Marco Mengoni - L'Essenziale	2013	<omissis>
Sony Music	Marco Mengoni - Hola	2019	<omissis>
Sony Music	Marco Mengoni - Non Passerai	2014	<omissis>
Sony Music	Marco Mengoni - Un giorno qualunque	2017	<omissis>
Sony Music	Marco Mengoni - Uncomparable	2014	<omissis>
Sony Music	Gianna Nannini - Lontano dagli Occhi	2015	<omissis>
Sony Music	Gianna Nannini - Amore Gigante	2018	<omissis>
Universal Music	TizianoFerro - L'amore è una cosa semplice	2015	<omissis>
Universal Music	TizianoFerro - Podriamos Regresar	2017	<omissis>
Universal Music	TizianoFerro - Solo è solo una parola	2018	<omissis>
Universal Music	TizianoFerro - Ed ero contentissimo	2019	<omissis>
Universal Music	TizianoFerro - Per dirti Ciao!	2012	<omissis>
Universal Music	TizianoFerro - Lento - Veloce	2017	<omissis>
Universal Music	TizianoFerro - Valore Assoluto	2017	<omissis>
Universal Music	TizianoFerro - Killer	2013	<omissis>

Direzione contenuti audiovisivi

Universal Music	Tiziano Ferro - Buona (Cattiva)	2019	<omissis>
Universal Music	Tiziano Ferro - Valore Assoluto	2018	<omissis>
Warner Music	Laura Pausini - Non ho mai smesso	2015	<omissis>
Warner Music	Laura Pausini - Primavera in anticipo	2018	<omissis>
Warner Music	Laura Pausini - E.Sta.A.Te	2018	<omissis>
Warner Music	Laura Pausini - Nadie ha Dico	2018	<omissis>
Warner Music	Laura Pausini - Il coraggio di andare	2019	<omissis>
Warner Music	Laura Pausini - Innamorata	2016	<omissis>
Warner Music	Laura Pausini - Il coraggio di andare	2019	<omissis>
Warner Music	Laura Pausini - Invece No	2017	<omissis>
Warner Music	Laura Pausini - Nuevo	2018	<omissis>
Warner Music	Luciano Ligabue - Polvere di Stelle	2019	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Tramite le proprie pagine il sito indicizza link che permettono il download senza alcuna autorizzazione di opere musicali i cui diritti sono detenuti in modo esclusivo dai nostri mandanti. Si segnalano a titolo esemplificativo 30 opere. Si allegano screenshot delle pagine da cui è possibile accedere ai link per il download.*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla R01-RU con sede in Leningradsky 74, Mosca, Russia, contattabile agli indirizzi di posta elettronica support@r01.ru e info@r01.ru, per conto di un soggetto non identificabile;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società società OVH Groupe SAS, con sede in 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@ovh.net società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Roubaix, Francia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2807 è stata presentata da una

Direzione contenuti audiovisivi

delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Giovanni Gangemi, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/2807**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 29 maggio 2020**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore